



CONVENZIONE QUADRO IN AMBITO INFORMATICO PER LA CONDIVISIONE E GESTIONE DI DATA CENTER E INFRASTRUTTURA IT IN LOGICA CLOUD COMPUTING

FRA

La **Corte dei conti (C.F.80183230582)**, di seguito denominata Cdc, con sede in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 105, nella persona del Segretario generale *pro tempore*, Cons. Franco MASSI, giusta il Decreto Presidenziale di nomina prot. n. 11 in data 6 febbraio 2018, domiciliato ai fini del presente accordo presso la predetta sede

E

Il **Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (C.F. 80198830852)**, di seguito denominato CNEL, con sede in Roma, Viale Lubin 2, rappresentato dal Segretario generale *pro tempore*, Cons. Mauro NORI, giusta il Decreto del Presidente della Repubblica in data 23 novembre 2021, domiciliato ai fini del presente accordo presso la suddetta sede.

VISTI

- L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm., in forza del quale le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione, fra le medesime, di attività di interesse comune;
- il "Codice per l'Amministrazione Digitale" (in seguito CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- l'art. 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012, n. 35,
- il vigente "Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022", approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 luglio 2020 ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2°, lettera b), del CAD, nonché ammesso alla registrazione, in sede di controllo di legittimità, con visto di regolarità della Corte dei conti del 4 settembre 2020, n. 2053;
- il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modifiche in Legge 18 novembre 2019, n. 133 ("Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", anche c.d. PSNC, Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 18 (Regolamento in materia di notifiche di incidenti su reti, sistemi informativi e sistemi informatici di cui alla L. 133/2019);
- il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 in recepimento della Direttiva (UE) 2016/148 (cd. NIS, Network and Information Security);
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR), nonché il decreto legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") in materia di protezione dei dati personali;
- l'Accordo di collaborazione fra Cdc e CNEL, relativo agli ambiti della gestione dei *Datacenter* e dei servizi in *Cloud*, firmato in data 2 dicembre 2013 – prot. Corte dei conti 0000057-08/01/2014-PRES-A45-A, prot. CNEL n. 5211-13.6-02/12/2013-CNEL-SG-A (nel seguito "Accordo"), retto unicamente da considerazioni e prescrizioni connesse al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico;
- l'art. 11, comma 1°, del suddetto Accordo, recante le disposizioni per la sua modifica;
- l'art. 4 del suddetto Accordo, relativo al ruolo e alla composizione del Comitato di gestione della Presente Convenzione;
- la Proroga del sopra citato Accordo, sottoscritta in data 19 dicembre 2016, per ulteriori tre anni a partire dal 3 dicembre 2016;
- la nota dell'8 novembre 2018, prot. CNEL n. 1798-08/11/2018-CNEL-CNEL-P, con la quale il Segretario generale del CNEL ha rappresentato alla Cdc ulteriori esigenze di collaborazione in termini di *linee evolutive* del sistema informativo in uso presso il CNEL sulla base, almeno, dei seguenti quattro "*profili prioritari...coerenti con le finalità e gli obiettivi già identificati nell'Accordo*", di seguito riportanti in sintesi: "1. *Sviluppo della rete intranet e dei workflow documentali sulla base degli strumenti in uso presso il Consiglio di presidenza della Cdc; consulenza nell'acquisto di sistemi remotizzabili (PC portatili e tablet...); 2. Individuazione di un supporto specialistico, eventualmente da acquisire attraverso la convenzione MEF-Cdc-SOGEI evitando soluzioni di continuità per la gestione del supporto attualmente esistente; 3. Supporto specialistico tramite la convenzione MEF-Cdc-SOGEI per la determinazione dei requisiti per l'evoluzione del sistema di acquisizione certificata dei contratti collettivi nazionali di lavoro delle organizzazioni datoriali nell'esercizio dei contratti attualmente tenuto da CNEL. Eventuale supporto per la stesura di un apposito capitolato finalizzato alla realizzazione del progetto; 4. Verifica di applicabilità ed eventuale adozione all'interno del CNEL di servizi ERP di tipo Software "as a service" (quali l'acquisizione di beni e servizi, modalità innovative di gestione del personale e delle risorse strumentali) già valutati da Corte e di un servizio di gestione remota dell'"incident management" sui PC in uso presso il CNEL";*
- vista la modificazione e integrazione dell'accordo, d'intesa fra le parti, in data 8 febbraio 2019, in scadenza al 31 dicembre 2021.
- vista la riunione dell'Ufficio di Presidenza del CNEL in data 28 ottobre 2021

nella quale l'Ufficio si è espresso favorevolmente per il rinnovo della convenzione con la Cdc;

- la nota del 4 novembre 2021 del Vicesegretario generale del CNEL, in cui si richiede di rinnovare l'accordo per il triennio 2022-2024 *attraverso una nuova convenzione quadro, rinviando a successivi atti aggiuntivi, da concordare in seno al Comitato di gestione della convenzione, le linee evolutive del Sistema Informativo attualmente in uso presso il CNEL;*

CONSIDERATI

- I risultati già raggiunti in termini di miglioramento dell'efficienza nei servizi resi e dei risparmi di spesa, realizzati per entrambe le Parti e conseguenti all'attuazione dell'Accordo di collaborazione, orientato all'attuazione dei principi dell'Agenda Digitale e del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, quale documento di indirizzo strategico ed economico, con cui si definisce il modello di riferimento per lo sviluppo dell'informaticapubblica italiana, anche attraverso l'attuazione del paradigma del *Cloud computing*;
- Il permanere delle condizioni normative, tecniche ed organizzative, che lo hanno motivato e che confermano la validità delle scelte strategiche, nonché le finalità sottese al precedente accordo;
- La necessità di dare prosecuzione alle attività svolte nei precedenti anni, consolidando le esperienze di: manutenzione, disponibilità ed accessibilità del patrimonio informativo e dei sistemi informativi del CNEL (infrastrutture e servizi ICT) secondo la ricordata logica del *Cloud computing*;
- Gli accordi vigenti tra Cdc e Sogei per l'utilizzo del *Datacenter* Sogei di via Carucci - Roma.
- I profili prioritari rappresentati dal CNEL nella nota dell'8 novembre 2018 indicata in premessa;
- La disponibilità manifestata dalla Cdc a continuare la proficua collaborazione in atto con il CNEL, anche in ottica evolutiva;
- La rilevanza, a tal fine, delle esigenze di continuità, resilienza, affidabilità, economicità, interoperabilità e sicurezza dei servizi, nonché di un adeguato livello di protezione dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del relativo Consiglio, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- L'importanza dell'adozione di politiche di gestione eco-compatibile ("green") delle infrastrutture, secondo una strategia condivisa, tenendo anche conto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

CONCORDANO

ART. 1 - PREMESSE.

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente richiamate.

1.2. Le Parti perseguono l'interoperabilità fra Pubbliche Amministrazioni, impegnandosi a rispettare tutte le disposizioni normative e le linee programmatiche, contenute nella presente Convenzione ed in continuità con le attività già svolte in attuazione del precedente accordo. È altresì intenzione delle Parti proseguire il proprio rapporto di collaborazione concreta, finalizzato peraltro ad un risparmio dei costi gestionali, ad un miglioramento della quantità, qualità e fruibilità dei servizi, ad un aumento del livello di sicurezza attuato nell'elaborazione di dati ed informazioni, nonché alla condivisione delle migliori pratiche.

1.3. È intenzione delle Parti consolidare le politiche di gestione dei propri servizi, infrastrutture e dati in ambito ICT, dando attuazione alle indicazioni contenute nel CAD, nel ricordato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, nonché nella normativa vigente, attraverso la collaborazione operativa fra i vari uffici delle medesime Parti, secondo i principi e gli obiettivi riportati e fissati nella presente Convenzione.

1.4. È inoltre intenzione delle Parti dare evoluzione alle linee di intervento comuni e svilupparne di nuove, perseguendo l'obiettivo della razionalizzazione ed integrazione delle infrastrutture ICT materiali ed immateriali, con soluzioni che garantiscano da un lato la rispettiva autonomia funzionale, dall'altro la convergenza tecnologica.

ART. 2 - FINALITÀ.

2.1. La presente *Convenzione quadro* si ispira ai principi di: condivisione delle esperienze in termini di gestione dei *Data center* e dell'intera infrastruttura IT; razionalizzazione dei costi gestionali legati all'erogazione dei servizi; salvaguardia degli investimenti già effettuati ed in corso d'opera; corretta pianificazione degli investimenti futuri; ottimizzazione delle risorse ICT a disposizione in un'ottica di maggiore efficienza ed elevazione dei livelli della *performance*; nonché sviluppo del paradigma *Cloud computing*.

2.2. Le Parti pertanto confermano, nella suddetta ottica, le finalità individuate negli accordi precedenti, ossia l'Accordo di collaborazione tra Cdc e CNEL del 2 dicembre 2013, già prorogato in data 19 ottobre 2016, successivamente modificato e integrato d'intesa fra le parti in data 8 febbraio 2019 e in scadenza al 31 dicembre 2021. Le Parti rinviando altresì a successivi *atti aggiuntivi*, da concordare in seno al Comitato di gestione della Convenzione, ulteriori servizi che nel tempo dovessero essere definiti dalle Parti in materia di innovazione e divulgazione digitale, tenuto conto delle azioni indicate nel Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-

2022 e sue evoluzioni.

2.3. Nella predetta ottica, le Parti si impegnano altresì alla condivisione di *best practices* e conoscenze tecnologiche.

ART. 3 - DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE.

3.1. Le parti convengono la durata della presente Convenzione quadro dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024.

3.2. Le Parti confermano espressamente tutti i termini dell'Accordo del 3 dicembre 2013, come prorogato, per quanto non modificato dalla presente Convenzione.

3.3. La Convenzione potrà essere prorogata.

3.4. Ciascuna Parte potrà recedere dalla Convenzione, dandone preavviso scritto all'altra Parte di almeno 90 (novanta) giorni. È comunque fatto salvo il completamento delle attività previste negli Atti esecutivi prima della scadenza del predetto termine. In ogni caso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi dovranno essere portati a termine.

3.5. Le parti s'impegnano comunque a supportarsi reciprocamente, al fine di minimizzare l'impatto della cessazione della collaborazione secondo buona fede esecutiva.

3.6. Nei casi di risoluzione consensuale, per causa di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, nonché per grave inadempimento delle Parti, si osservano comunque ed in quanto compatibili le suddette modalità per il caso di recesso.

ART. 4 - COMITATO DI GESTIONE.

4.1. Per l'esecuzione della presente Convenzione, le parti si avvalgono del Comitato di gestione (in seguito anche CdG), che avrà il compito di governare le attività programmatiche ed operative della presente collaborazione.

4.2. Le parti si danno atto che, con separato atto, verranno individuati la composizione del Comitato di gestione e i nominativi dei suoi componenti, nonché le funzioni di dettaglio.

4.3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. L'eventuale rimborso delle spese documentate e connesse all'attuazione della presente Convenzione sarà a carico di ciascuna delle Parti per quanto di rispettiva competenza.

ART. 5 - OBBLIGHI DELLE PARTI.

5.1. Ciascuna Parte, in esecuzione della presente Convenzione, si impegna a:

a) avvalersi del Comitato di gestione, di cui al precedente art. 4 per la definizione dei programmi di sviluppo e dei progetti innovativi relativi agli ambiti comuni;

- b) sviluppare le attività congiuntamente in ragione del reciproco vantaggio e nel rispetto di quanto disposto dal suddetto Comitato, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- c) consentire ed agevolare il reciproco accesso ai dati a disposizione nel rispetto di: segreto d'ufficio e professionale, riservatezza anche dei dati personali, nonché proprietà intellettuale e diritti di sfruttamento;
- d) agevolare le attività operative necessarie al raggiungimento delle finalità fissate nella presente Convenzione, di cui all'art. 2, e nel rispetto di quanto sarà disposto dal Comitato di gestione;
- e) tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate e sulle eventuali criticità rilevate;
- f) consentire il reciproco accesso a risorse strumentali, compatibilmente con la disponibilità delle stesse in base a quanto consentito dai rispettivi programmi di attività e nel rispetto del pagamento degli oneri finanziari derivati, calcolati al costo, sulla base di quanto previsto in base agli Atti esecutivi conseguenti alla presente Convenzione.

5.2. In particolare, gli obblighi gravanti su ciascuna Parte saranno meglio definiti negli Atti esecutivi, di cui all'art. 6.

ART. 6 - ATTI ESECUTIVI.

6.1. La collaborazione avverrà utilizzando le strutture della Corte dei conti e del CNEL, con facoltà di coinvolgere altri soggetti, previo accordo fra le Parti raggiunto in seno al Comitato di gestione.

6.2. Le attività oggetto della presente Convenzione saranno definite a mezzo di Atti esecutivi che saranno predisposti dal Comitato di gestione, saranno sottoscritti dalle Parti in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti e conterranno descrizioni specifiche, con particolare riferimento a:

- a) attività da svolgere, specificando quelle in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- b) obiettivi da conseguire;
- c) termini e condizioni di svolgimento;
- d) tempi di attuazione e durata complessiva;
- e) risorse strumentali ed umane, comprese quelle esterne, da impiegare e messe a disposizione dalle parti;
- f) oneri finanziari connessi alle singole attività tecniche;
- g) stima dei costi e delle entrate delle iniziative intraprese, nonché la relativa ripartizione tra le Parti e delle eventuali modalità di rimborso tra le predette;
- h) esatta definizione dei servizi ICT oggetto di condivisione e dei ruoli previsti, nonché dei livelli di servizio attesi, ove applicabili e non previsti dai contratti in essere;

ammontare di eventuali canoni in seguito all'utilizzo o fruibilità di servizi ICT e le modalità di calcolo che li hanno generati;

- i) regime delle proprietà delle conoscenze acquisite dalle Parti, congiuntamente o separatamente, e la ripartizione delle eventuali relative *royalties*;
- j) disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile, nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di sviluppo concordate;
- k) disposizioni in materia di: sicurezza, riservatezza, trattamento a norma di legge dei dati;
- l) nominativi dei responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute negli Atti esecutivi.

ART. 7 - ONERI FINANZIARI.

7.1. La presente Convenzione comporta flussi finanziari tra le Parti secondo quanto verrà quantificato con separato Atto esecutivo per gli oneri a rimborso delle spese effettivamente sostenute connessi all'erogazione dei servizi richiesti dal CNEL.

7.2. Il CNEL, a fronte degli oneri finanziari complessivamente sostenuti dalla Corte dei conti per la gestione dell'intero sistema in sinergia, rimborserà periodicamente alla medesima Corte i soli costi di propria competenza, in base alle scadenze definite negli Atti esecutivi.

7.3. Ciascuna Parte sopporta tutti i costi relativi e direttamente connessi all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione nell'ambito della propria competenza. Resta pertanto espressamente escluso il rimborso del costo del personale interno, impegnato nella gestione delle attività di collaborazione.

ART. 8 - MODIFICHE.

8.1. Le Parti si riservano il diritto di apportare modifiche concordate alla presente Convenzione, nonché prorogarla, per definire nuovi termini di collaborazione tra le Parti in relazione a sopravvenute esigenze che nel tempo dovessero rendersi necessarie, tenuto conto sia delle frequenti e rapide innovazioni tecnologiche, sia di eventuali modifiche normative.

8.2. Le attività operative saranno periodicamente oggetto di verifica congiunta dei risultati da parte del Comitato di gestione, di cui all'art. 4 della presente Convenzione.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE.

La presente Convenzione, nonché le prestazioni e i servizi oggetto della medesima, non potranno essere ceduti, nemmeno parzialmente, pena la sua risoluzione automatica.

ART. 10 - REGOLE DI COMPORTAMENTO.

10.1. Ciascuna Parte si impegna ad accogliere il personale interno o i consulenti dell'altra Parte, operanti nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione.

10.2. Il personale di ciascuna Parte, ove si dovesse recare presso la sede dell'altra, sarà tenuto al rispetto dei regolamenti interni di sicurezza e protezione in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso, anche con riguardo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

10.3. Le già menzionate regole comportamentali si intendono valide ed applicabili, in quanto compatibili, anche quando la collaborazione avvenga attraverso lo utilizzo di strumenti informatici.

ART. 11 - RESPONSABILITA' CIVILE.

La responsabilità per eventuali danni cagionati da una Parte all'altra, in attuazione della presente Convenzione, è limitata ai soli casi di dolo e di colpa grave.

ART. 12 - COPERTURA ASSICURATIVA.

Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale o le risorse umane impiegate presso la sede dell'altra Parte, in attuazione della presente Convenzione, sia dotato di copertura assicurativa per gli infortuni.

ART. 13 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI.

Per quanto riguarda i profili correlati al trattamento dei dati personali, CNEL, in qualità di Titolare del trattamento, designerà, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR), la Corte dei conti quale Responsabile del trattamento in esecuzione degli specifici obblighi derivanti dal presente accordo. La Corte dei conti, quale Responsabile del trattamento, notificherà a SOGEI l'atto di designazione di cui al punto 1) per gli adempimenti previsti dall'Atto aggiuntivo, sottoscritto in data 4 e 13 maggio 2021, all'Atto del 17 settembre 2019, con il quale la Corte dei conti ha designato la società SOGEI S.p.A. quale Responsabile ex art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali effettuato nell'esecuzione della Convenzione 2013-2016 tuttora vigente. CNEL prende atto, sin d'ora, del flusso di notifica di violazione dei dati personali (Data Breach) all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, allegato all'Atto aggiuntivo del 4 e 13 maggio 2021 richiamato al precedente punto 2).

ART. 14 - DIFFUSIONE DEI RISULTATI.

14.1. La titolarità e l'eventuale diffusione dei programmi di sviluppo daranno

regolamentati negli specifici Atti esecutivi, di cui all'art. 6.

14.2. Le Parti si riservano il diritto di pubblicare, anche sui rispettivi siti *web* istituzionali previo accordo, i risultati raggiunti in ossequio al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel rispetto del diritto alla riservatezza e facendo menzione della collaborazione fra le Istituzioni.

ART. 15 - DICHIARAZIONI FISCALI

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, allegato B, d.P.R. n. 26 ottobre 642, come modificato dall'art. 28 dal d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955. Potrà essere registrata in caso d'uso ai sensi del d.P.R. 131/1986 e le relative spese saranno ad onere della Parte richiedente, che le anticiperà, ma a carico della Parte eventualmente inadempiente.

ART. 16 - COMUNICAZIONI.

Ogni comunicazione relativa alla presente Convenzione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi:

a) **CNEL:** Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Viale David Lubin, 2 - 00196 Roma;

e-mail: mnori@cnel.it; amancinelli@cnel.it;

PEC: protocollo@postacert.cnel.it

b) **Cdc:** Corte dei conti, Viale Giuseppe Mazzini, 105 - 00195 Roma;

e-mail: segretario.generale@corteconti.it;

PEC: segretario.generale@corteconticert.it.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Roma, 28 dicembre 2021.

Il Segretario generale della Corte dei conti

Cons. Franco Massi

Il Segretario generale del Cnel

Cons. Mauro Nori